



**Tribunale Ordinario di Brescia**  
**Presidenza**

*(decreto di riorganizzazione del settore delle esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi, a seguito dello scorporo dalla Sezione Impresa della "IV sezione civile fallimentare-procedure concorsuali-esecuzioni")*

**Il Presidente del Tribunale**

Rilevata la necessità di procedere alla riorganizzazione del settore delle esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi, a seguito dello scorporo dalla Sezione Impresa della *"IV sezione civile fallimentare-procedure concorsuali-esecuzioni"*,

***osserva***

Va doverosamente premesso che con delibere 11/10/2017, 8/11/2017 e 25/5/2018, il Consiglio Superiore della Magistratura ha individuato per il settore delle esecuzioni immobiliari delle *"linee guida"* funzionali alla conoscenza in tutti gli uffici giudiziari delle *"buone prassi"* prevalentemente attuate negli stessi uffici giudiziari *"con l'obiettivo di favorirne la diffusione in tutti gli uffici e di migliorare, conseguentemente, la risposta di giustizia del Paese"*; a tal fine, ha istituito l'*<Osservatorio permanente per l'efficienza delle procedure esecutive>* al fine di monitorarne l'attuazione.

Con successiva delibera 18/6/2018, il Consiglio Superiore della Magistratura ha effettuato una prima ricognizione sugli esiti del monitoraggio, dando atto che, in relazione agli obiettivi posti dalle *"linee guida"*, *"si è assistito ad una importante accelerazione dei tempi di fissazione delle udienze ai sensi dell'art 569 cpc"*, e che, attraverso l'analisi dei tempi medi dei vari Tribunali, *"la tendenza più significativa e già tangibile sta nella riduzione dell'arretrato"*.

Occorre allo stesso modo premettere che nel Tribunale ordinario di Brescia la materia delle esecuzioni immobiliari trova collocazione tabellare nella *"nuova"* IV sezione civile originata dallo scorporo dalla *"vecchia"* sezione specializzata Impresa, e che le tabelle di questo Tribunale per il triennio

2017-2019 sono state approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta di *Plenum* dell'11 aprile 2018, delibera recepita nel decreto del Ministro della Giustizia in data 15 giugno 2018.

Alla luce di quanto precede, la fase organizzativa della IV sezione civile va ulteriormente implementata, attraverso mirati interventi di sostegno al fine di perseguire gli obiettivi della migliore efficienza delle procedure esecutive e della riduzione dell'arretrato, in conformità agli obbiettivi fissati dal C.S.M. con le delibere sopra richiamate.

Il decreto n. 24/2018 in data 23 maggio 2018 - recante "*ripartizione dei procedimenti tra la Sezione Specializzata Impresa e la nuova "IV sezione civile fallimentare-procedure concorsuali-esecuzioni"*", originata dallo scorporo dalla Sezione Impresa - è attuativo delle Tabelle di questo Tribunale per il triennio 2017-2019.

In particolare, dalla preesistente Sezione Specializzata Impresa è stata scorporata la nuova IV Sezione Civile; la distribuzione del contenzioso pendente tra le due sezioni segue i medesimi criteri di assegnazione delle nuove cause indicati nelle nuove tabelle:

- a) alla Sezione Specializzata in materia di Impresa restano in carico tutte le cause pendenti rientranti nella competenza della sezione (d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168 come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con la L. 24 marzo 2012 n. 27) , nonché (con decorrenza differita al 4 settembre 2018) tutte le cause pendenti in materia bancaria e di contratti atipici (cfr. i codici identificativi o "codici-oggetto" indicati nelle tabelle 2017/2019);
- b) alla nuova IV Sezione civile restano in carico tutte le residue pendenze relative al contenzioso fallimentare e di esecuzione.

Il decreto n. 24/2018 provvede, infatti, alla distribuzione integrale delle cause già in carico alla "vecchia" Sezione Impresa, prevedendo ulteriormente: a) il trasferimento immediato alla "nuova" Sezione Impresa di tutte le cause - anche pendenti - attribuite alla competenza specifica della sezione specializzata; b) il trasferimento differito di tutte le cause di "natura affine" (c.d. materie omogenee) già pendenti avanti alla "vecchia" sezione ed attribuite nel nuovo progetto tabellare alla "nuova" e diversa Sezione Impresa.

I criteri adottati per la riassegnazione delle cause sono quelli - e solo quelli - previsti dalle nuove tabelle e la riassegnazione, come detto, esaurisce la totalità delle cause.

E' parimenti noto che l'assegnazione dei fascicoli ai giudici all'interno della sezione è affidata al suo presidente<sup>1</sup>, che provvede a detta assegnazione nel rispetto dei criteri tabellari (si privilegia, di norma, il trasferimento "in blocco" delle cause per giudice, per intuibili ragioni organizzative, operando poi le necessarie compensazioni numeriche: le cause del magistrato "uscente" vengono riassegnate in blocco a quello "entrante").

L'esigenza di (ri)assegnazione riguarda essenzialmente i procedimenti attribuiti alla nuova Sezione Impresa (a tale assegnazione ha provveduto, in data 28.5.2018, il presidente della sezione, proprio nel rispetto dei citati e funzionali criteri di trasferimento "in blocco" delle cause per giudice)<sup>2</sup>, mentre le pendenze in materia di contenzioso fallimentare, di revocatorie ordinarie, di opposizioni a precetto e di esecuzioni sono rimaste in capo ai Giudici della IV Sezione civile<sup>3</sup>.

Al momento, la IV sezione civile presenta la scopertura di un posto in organico, essendo rimasto privo di aspiranti l'interpello dell'11 giugno 2018.

A seguito della auspicabile copertura del sesto posto vacante nella IV sezione civile (attraverso bando ordinario o straordinario del CSM, non avendo il Tribunale di Brescia "beneficiario" della assegnazione di MOT dell'ultimo concorso), verrà creato un nuovo ruolo da assegnare al nuovo magistrato, secondo i medesimi criteri tabellari sopra evocati<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Secondo l'art. 47 *quater* Ord. Giud., "Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, ...**distribuisce** il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività...".

Analogamente – e non poteva essere diversamente – provvede la circolare sulle tabelle per il triennio 2017-2019 con gli artt. 90 e seguenti.

E in questo senso va letta la previsione del decreto n. 24/2018, secondo cui "...i Presidenti delle Sezioni civili interessate sono autorizzati ad adottare sin da ora i provvedimenti organizzativi interni di rispettiva competenza, secondo criteri di equa e ragionata ripartizione".

<sup>2</sup> Il presidente della sezione Impresa ha, in particolare, assegnato a sè stesso le cause già assegnate alla dott.ssa Bruno (n. 52); al dott. Scaffidi, già titolare di un proprio ruolo, quelle già assegnate al dott. Franchioni (n. 63), e al dott. Lentini, di recente immissione in servizio (11.05.2018), quelle già assegnate alle dottoresse Baldissera e Agnese (complessivamente n. 126). Il tutto nella prospettiva di un'*equilibrata e ragionata distribuzione dei procedimenti*.

<sup>3</sup> Il dr. Alessandro Pernigotto - di recente assegnato alla IV Sezione civile, ove ha preso servizio in data 11 maggio 2018 - è subentrato nel ruolo contenzioso del dr. Davide Scaffidi, assegnato alla Sezione Impresa, e per n. 86 cause nel ruolo contenzioso già gestito dal dott. Raffaele Del Porto (il Presidente di sezione attualmente gestisce la restante parte del ruolo ex dott. Del Porto, in ossequio al decreto n. 5/2018 del 22.01.2018). Ai fini dell'assegnazione al dott. Alessandro Pernigotto delle predette cause, già in carico al dott. Raffaele Del Porto, sono stati applicati i criteri di anzianità del ruolo e di stato della trattazione e di istruttoria, prelevando, per ogni singolo anno di iscrizione a ruolo, circa due terzi di cause ancora in istruttoria, per le quali si rende necessaria una sollecita conclusione della stessa, e circa un terzo di cause a precisazione delle conclusioni, rendendo omogeneo il nuovo ruolo assegnato al dott. Alessandro Pernigotto.

<sup>4</sup> Il decreto n. 5/2018 del 22.01.2018 recita: "...Sino alla completa efficacia del progetto tabellare per il 2017-2019, la pres. BRUNO assumerà il ruolo (già) del dott. DEL PORTO, ed il dott. Stefano ROSA - sino alla stessa data - continuerà ad essere assegnatario del ruolo di cui è titolare. Per il resto, la dott.ssa BRUNO eserciterà le attribuzioni del

Sugli illustrati aspetti organizzativi ha provveduto il decreto n. 24/2018, decreto immediatamente efficace.

Infatti, nella seduta del 12 settembre 2018 il Consiglio Giudiziario, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sul citato provvedimento organizzativo<sup>5</sup>.

\*\*\*

Ciò doverosamente premesso, si osserva ulteriormente che è indifferibile la mirata riorganizzazione del settore delle esecuzioni, con ripartizione tra tutti i Giudici togati - incluso il Presidente di sezione<sup>6</sup> - delle procedure esecutive immobiliari, secondo le nuove competenze tabellari e quelle anticipate nel più volte citato decreto presidenziale n. 24/2018.

In concreto, essa si articola come segue:

1. le **esecuzioni immobiliari** pendenti sono riassegnate a tutti i Magistrati togati della sezione IV civile - incluso il Presidente - in parti uguali, ossia nella misura del 20% ciascuno (tenuto conto delle scoperture esistenti);
2. le procedure pendenti sono ripartite iniziando dal Presidente della sezione e - successivamente - tra gli altri Giudici, secondo la rispettiva anzianità di ruolo decrescente, sino all'esaurimento delle predette percentuali per ogni anno;
3. le procedure immobiliari di nuova iscrizione saranno divise tra i predetti cinque G.E. nella seguente misura mensile: 12% al Presidente di sezione e il resto (88%) agli altri quattro Giudici (al momento, il 22 %), con assegnazione rigorosamente automatica iniziando dal Presidente e seguendo l'ordine di anzianità decrescente sopra esposto; con l'auspicabile arrivo del quinto giudice, resterà ferma la misura mensile di assegnazioni per il Presidente di sezione, e si procederà alle assegnazioni tra i cinque giudici togati seguendo il criterio dell'anzianità decrescente (a regime, il 17,6% a ciascun giudice).

---

*presidente di sezione come disciplinate dall'articolo 47 quater Ord. Giud. e dalla normazione secondaria."* (così decreto n. 5/2018 del 22.01.2018).

<sup>5</sup> In estrema sintesi, il decreto 24/2018 si è limitato a disciplinare e a dare attuazione allo "scorporo" della nuova sezione (la IV civile, per l'appunto) dalla "vecchia" Sezione Impresa, sulla base dei *codici-oggetto* e delle previsioni tabellari pienamente efficaci dal 15 giugno 2018 (a seguito del recepimento nel decreto 15.06.2018 del Ministro della Giustizia del Progetto tabellare approvato l'11.05.2018 dal Plenum del CSM).

<sup>6</sup> Il Presidente di sezione è al momento assegnatario di un ruolo di procedure concorsuali, di cause ordinarie e di procedure esecutive immobiliari (ruolo G.E. ex Del Porto), oltre ad esercitare, evidentemente, i compiti e le attribuzioni connesse all'esercizio delle funzioni semidirettive di cui all'art. 47-*quater* O.G.

Infatti, la situazione attuale può essere così riassunta:

**IV SEZIONE CIVILE FALLIMENTARE. PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUZIONI**  
(dati forniti dalle cancellerie, pendenza al 30/09/2018)

GIUDICE	RUOLO ES IMM*	RUOLO FALL	TOT
BRUNO SIMONETTA	5716*	620	6336
FRANCHIONI STEFANO	/	597	597
BALDISSERA ANGELINA	/	501	501
AGNESE VINCENZA	/	642	642
PERNIGOTTO ALESSANDRO	/	64	64
TOT	5716	2413	8129

Quanto all'impiego della Magistratura onoraria, va rimarcato che con decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116<sup>7</sup> - in tema di "*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*" - si è data attuazione alla legge n. 57 del 28 aprile 2016, concernente la delega al Governo per la *riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace*<sup>8</sup>.


In estrema sintesi, il d.lgs. n. 116/2017 delinea lo statuto unico del magistrato onorario, giudicante e requirente, superando le stratificazioni intervenute nel tempo e le discipline normative differenziate per le diverse figure di magistratura onoraria (GOT, VPO, Giudici di Pace)<sup>9</sup>.

Per quanto riguarda gli interventi organizzativi oggetto della presente disciplina, viene in rilievo, in particolare, l'art. 11 comma 6, con cui si dispone che possono essere assegnati ai Giudici Onorari di Pace (GOP), in servizio come Giudici Onorari di Tribunale (già GOT), i procedimenti di

<sup>7</sup> Testo normativo pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2017, n. 177, ed entrato in vigore il 15 agosto 2017, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 27 [che entrano in vigore il 31 ottobre 2021, salvo quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2) e al comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis» e lettera e) del suddetto art. 27, che entrano in vigore il 31 ottobre 2025 e ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 28 che entrano in vigore il 31 ottobre 2021].

<sup>8</sup> Pubblicata in G.U. il 29 aprile 2016 e in vigore dal 14 maggio 2016.

<sup>9</sup> Mantengono, invece, uno statuto specifico i giudici ausiliari di Corte di appello.



competenza del Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 615, 2 comma, e 617 cpc "... nei limiti della fase cautelare"<sup>10</sup>.

Ne consegue che la delegabilità ai GOP della fase cautelare delle opposizioni è prevista espressamente dalla legge, mentre spetta ai magistrati togati il reclamo, oltre che, evidentemente, il giudizio di merito.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, per il diverso caso in cui si determini una vacanza in organico (ad esempio per effetto di un trasferimento e dunque in ipotesi di assenza non temporanea del giudice professionale), ha chiarito con delibera Prot. n. P-21794/2017 del 6 dicembre 2017, rispondendo a un quesito, che *"i giudici onorari di pace, già in servizio come GOT alla data di entrata in vigore del predetto decreto, potranno continuare a trattare (e definire) i procedimenti che siano stati loro formalmente ed individualmente assegnati entro la data del 15 agosto 2017 (data anticipata dal legislatore al 30 giugno 2017 per le sole controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie). Inoltre, i giudici onorari di pace, già in servizio come GOT alla data di entrata in vigore del predetto decreto, potranno trattare (e definire) anche nuovi procedimenti che non siano stati loro assegnati entro le suddette date purché non rientranti tra le materie di cui all'articolo 11, comma 6, lettere a) e b) del medesimo testo normativo"*.

*"In proposito è bene precisare - secondo il Consiglio Superiore della Magistratura - che tali "nuovi procedimenti" sono sia le cause iscritte a ruolo dopo il 15 agosto 2017 sia quelle iscritte prima di tale data ma alla stessa data non ancora assegnate al magistrato onorario. Pertanto - afferma il CSM - il concetto di "nuovi procedimenti" va inteso in chiave soggettiva ed*

---

<sup>10</sup> Art. 11 d.lgs. n. 116/2017 (Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali)  
... (omissis) ...  
... comma 6.

Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace:

a) per il settore civile:

- 1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;
- 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
- 3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
- 4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;
- 5) i procedimenti in materia di famiglia;

b) per il settore penale:

- 1) procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
- 2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;
- 3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
- 4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.

estensiva, ossia come procedimenti "nuovi" per il magistrato onorario cui sono assegnati, anche se già pendenti nell'ufficio; una diversa interpretazione sarebbe contraria ad ogni logica e, sul piano sistematico, non terrebbe in considerazione la diversa formulazione utilizzata dal legislatore alla lettera c) del medesimo comma 1 dell'art. 30, dove si discorre di "procedimenti civili e penali di nuova iscrizione". Pare altrettanto opportuno precisare - è la conclusione del Consiglio Superiore della Magistratura - che non vi sono limiti quantitativi all'assegnazione di siffatti "nuovi procedimenti", con il risultato che, sempre e solo nel suddetto primo quadriennio, sarà possibile, nel rispetto della normativa secondaria fino ad ora esistente (le "deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura" cui si riferisce la lettera b del comma 1 dell'art. 30), assegnare ai giudici onorari anche un intero ruolo, pur non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 116/2017" (così del. cit.).

Tale inquadramento normativo e tabellare è stato confermato e ribadito con la delibera del 28 febbraio 2018 con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la "*Prima risoluzione della nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria*"<sup>11</sup>, nonché - ancora più di recente - con la delibera 18 giugno 2018 (Pratica num. 55/VV/2016) recante "*Ufficio per il processo oggi: esito del monitoraggio del CSM sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari; ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio*".

Limitatamente al primo quadriennio, per la magistratura onoraria già in servizio al 15 agosto 2017 non si pone il problema della natura temporanea e delle modalità dell'incarico nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 3; pertanto, a detti GOP potrà essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana.

Circa la modalità di impiego, così come chiarito dalla Risoluzione del CSM 28.2.2018 (par. 3.1), i magistrati onorari già in servizio potranno continuare ad essere utilizzati secondo le modalità dell'affiancamento, della supplenza (anche nella composizione dei collegi dei reclami, ove consentito) e dell'assegnazione di un ruolo autonomo.

E' bene ricordare che - in attuazione di uno specifico criterio direttivo fissato dalla legge delega (art. 2, comma 5, lettera a, numero 2) - il giudice onorario di pace "*svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate col giudice professionale titolare del procedimento*", avendo però la possibilità, se non ritiene di condividere tali direttive, di rimettere la delega al giudice togato.

---

<sup>11</sup> In particolare, al punto 3.1 si prevede che "nelle ipotesi di assenza non temporanea dei magistrati professionali .... è possibile nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della norma (d.lgs.116/2018, n.d.r.) fare ricorso all'assegnazione al GOP di un singolo o anche di più procedimenti selezionati secondo criteri oggettivi...(omissis)...pur non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 13 del d.lgs. 116/2017".

Parimenti, il giudice professionale, al quale compete *"la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario"*, può, *"in presenza di giustificati motivi"*, disporre *"la revoca della delega"* conferita (art. 10, comma 15).

Nella soggetta materia e alla stregua della normazione richiamata, potrà farsi ricorso all'esercizio della delega di cui all'art. 11 comma 6 lettera a) del d.lgs.116/2017 per la fase cautelare dei procedimenti di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione e per le ulteriori fasi del processo esecutivo.

In concreto e fatta salva una diversa determinazione del G.E. assegnatario della procedura, la delega potrà riguardare, a titolo meramente esemplificativo: la fase cautelare dei procedimenti di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi<sup>12</sup>, di opposizione di terzo all'esecuzione<sup>13</sup>, le controversie in sede di distribuzione, i ricorsi al Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art 591 ter cpc, le decisioni sulle istanze del Custode e l'esame delle relazioni del professionista delegato nonché del custode, inclusi i rendiconti; i provvedimenti connessi alla liberazione dell'immobile, i provvedimenti di chiusura anticipata della procedura esecutiva ai sensi dell'art 164 bis disp. att. cpc<sup>14</sup>, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

Ai fini delle predette deleghe, il GOP dott.ssa Liana Zaccara è affiancato ai Giudici dott.ssa Agnese, dott. Franchioni e dott. Pernigotto; il GOP dott. Davide Foppa Vicenzini è affiancato al Presidente di sezione, dott.ssa Bruno, e al Giudice dott.ssa Baldissera.

L'assenza o l'impedimento di un GOP potrà essere supplita da altro GOP, a prescindere dal predetto affiancamento, secondo criteri di anzianità decrescente.

**I pignoramenti presso terzi**, già pendenti, continueranno ad essere trattati dai rispettivi Giudici onorari assegnatari degli stessi.

Ai predetti GOP - dottori Liana Zaccara, Marco Calli e Davide Foppa Vicenzini - potrà delegarsi la fase cautelare dei procedimenti di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi, di opposizione di terzo all'esecuzione, di accertamento dell'obbligo del terzo, introdotti nelle rispettive procedure assegnate.

---

<sup>12</sup> Ai GOP viene affidata la sola fase cautelare di prime cure, trattandosi di provvedimenti reclamabili innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies cpc.

<sup>13</sup> La fase cautelare dei giudizi di opposizione di terzo rientra nella previsione normativa di cui all'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 116/2017, per il richiamo contenuto nell'art. 619 cpc all'art. 616 cpc e nell'art. 624 cpc all'art. 619 cpc.

<sup>14</sup> Si tratta di provvedimenti impugnabili ex art. 617 cpc.



Sino alla copertura del posto vacante in sezione, e quindi anche a titolo di supplenza, le procedure di pignoramento presso terzi di nuova iscrizione potranno essere assegnate ai predetti GOP, in maniera automatica e in eguale misura mensile, seguendo il criterio ulteriore dell'anzianità decrescente: dott.ssa Zaccara; dott. Calli; dott. Foppa Vicenzini.

**I pignoramenti mobiliari** già pendenti rimangono in capo al dott. Andrea Calli.

Sino alla copertura del posto vacante in sezione, e quindi anche a titolo di supplenza, le nuove procedure mobiliari potranno essere assegnate al dott. Marco Calli, con l'esclusione delle sospensioni cautelari relative alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché delle controversie in fase di distribuzione, che verranno assegnate in eguale misura mensile al dott. Marco Calli e al dott. Davide Foppa Vicenzini.

**Le procedure per consegna, per rilascio e di esecuzione degli obblighi di fare** con le relative opposizioni potranno essere ripartite tra tutti i Giudici onorari nella misura sopra esposta in materia di pignoramenti presso terzi. In particolare, sino alla copertura del posto vacante in sezione - e quindi anche a titolo di supplenza - le predette procedure potranno essere assegnate ai GOP, in maniera automatica e in eguale misura mensile, seguendo il criterio ulteriore dell'anzianità decrescente: dott.ssa Zaccara; dott. Calli; dott. Foppa Vicenzini.

**I ricorsi ai sensi dell'art. 492 bis cpc** saranno ripartiti tra tutti i Giudici togati - compreso il Presidente di sezione - con criteri di assegnazione automatica, iniziando dal Presidente, e così successivamente sino al giudice con minore anzianità di ruolo.

E' appena il caso di evidenziare che codesta riorganizzazione è condivisa (e, per taluni aspetti, addirittura promossa) dai magistrati della IV sezione civile, anche con riguardo all'assegnazione ai Magistrati togati delle procedure esecutive immobiliari sia pendenti sia di nuova iscrizione<sup>15</sup>, nonché in relazione all'utilizzo della Magistratura onoraria, con le modalità e nei limiti parimenti illustrati.

\*\*\*\*\*

---

<sup>15</sup> Fatto inedito per il Tribunale di Brescia, ove la competenza su tutte esecuzioni immobiliari è stata attribuita per molto tempo ad un solo G.E., con tutto ciò che ne consegue.

Osservato - in conclusione - che trattasi di riorganizzazione condivisibile, siccome preordinata ad una più razionale distribuzione delle materie, al riequilibrio dei carichi di lavoro e ad una migliore efficacia dell'attività giurisdizionale nel suo complesso, normativamente riconducibile alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 40 e 175 della Circolare 25 gennaio 2017 sulle Tabelle per il triennio 2017-2019;

Considerato, altresì, che sussistono i presupposti per la dichiarazione di urgenza del presente decreto, che diventerà esecutivo dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare<sup>16</sup>;

Vista ed applicata la Circolare in data 25 gennaio 2017 sulle Tabelle per il triennio 2017-2019;

Visto il nuovo Progetto tabellare del Tribunale ordinario di Brescia per il triennio 2017-2019, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta di *Plenum* dell'11 aprile 2018, istitutivo della "IV sezione civile fallimentare-procedure concorsuali-esecuzioni", delibera recepita dal Ministro della Giustizia con D.M. in data 15 giugno 2018;

Vista e richiamata la normazione primaria e secondaria sull'impiego della Magistratura onoraria;

Tanto premesso,

---

<sup>16</sup> Dalla Circolare 25.01.2017 sulle Tabelle per il triennio 2017-2019:

(Articolo 40 - Provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo all'assegnazione degli affari)

1. I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano.
2. Tali provvedimenti, adottati in via di urgenza, sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

(Articolo 175 – Procedura)

1. Per l'adozione di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro va adottata la procedura prevista per le altre variazioni tabellari di cui all'articolo 40.

(Articolo 176 – Relazione)

1. Trascorsi dodici mesi dal provvedimento di riequilibrio dei carichi di lavoro, il dirigente stila apposita sintetica relazione nella quale dà atto degli effetti del provvedimento di riassegnazione, nonché del contributo dei magistrati all'uopo interessati.



## DECRETA

1. **Le esecuzioni immobiliari pendenti** sono riassegnate a tutti i Magistrati togati della sezione IV civile - incluso il Presidente - in parti uguali, ossia nella misura del 20% ciascuno (tenuto conto delle scoperture esistenti);
2. le procedure pendenti sono ripartite iniziando dal Presidente della sezione e - successivamente - tra gli altri Giudici, secondo la rispettiva anzianità di ruolo decrescente, sino all'esaurimento delle predette percentuali per ogni anno.
3. **Le procedure immobiliari di nuova iscrizione** saranno divise tra i predetti cinque G.E. nella seguente misura mensile: 12% al Presidente di sezione e il resto (88%) agli altri quattro Giudici (al momento, il 22 %), con assegnazione rigorosamente automatica iniziando dal Presidente e seguendo l'ordine di anzianità decrescente sopra esposto; con l'auspicabile arrivo del quinto giudice, resterà ferma la misura mensile di assegnazioni per il Presidente di sezione, e si procederà alle assegnazioni tra i cinque giudici togati seguendo il criterio dell'anzianità decrescente (a regime, il 17,6% a ciascun giudice).
4. **Nelle procedure esecutive immobiliari** - alla stregua della normazione primaria e secondaria richiamata - potrà farsi ricorso all'esercizio della delega di cui all'art. 11 comma 6 lettera a) del d.lgs.116/2017 per la fase cautelare dei procedimenti di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione e per le ulteriori fasi del processo esecutivo. In concreto e fatta salva una diversa determinazione del G.E. assegnatario della procedura, la delega potrà riguardare, a titolo meramente esemplificativo: la fase cautelare dei procedimenti di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi<sup>17</sup>, di opposizione di terzo all'esecuzione<sup>18</sup>, le controversie in sede di distribuzione, i ricorsi al Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art 591 ter cpc, le decisioni sulle istanze del Custode e l'esame delle relazioni del professionista delegato nonché del custode, inclusi i rendiconti; i provvedimenti connessi alla liberazione dell'immobile, i provvedimenti di chiusura anticipata della procedura esecutiva ai sensi dell'art 164 bis disp.

---

<sup>17</sup> Ai GOP viene affidata la sola fase cautelare di prime cure, trattandosi di provvedimenti reclamabili innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies cpc.

<sup>18</sup> La fase cautelare dei giudizi di opposizione di terzo rientra nella previsione normativa di cui all'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 116/2017, per il richiamo contenuto nell'art. 619 cpc all'art. 616 cpc e nell'art. 624 cpc all'art. 619 cpc.

att. cpc<sup>19</sup>, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive. Ai fini delle predette deleghe, il GOP dott.ssa Liana Zaccara è affiancato ai Giudici dott.ssa Agnese, dott. Franchioni e dott. Pernigotto; il GOP dott. Davide Foppa Vicenzini è affiancato al Presidente di sezione, dott.ssa Bruno, e al Giudice dott.ssa Baldissera. L'assenza o l'impedimento di un GOP potrà essere supplita da altro GOP, a prescindere dal predetto affiancamento, secondo criteri di anzianità decrescente.

5. **I ricorsi ai sensi dell'art. 492 bis cpc** saranno ripartiti tra tutti i Magistrati togati - compreso il Presidente di sezione - con criteri di assegnazione automatica, iniziando dal Presidente, e così successivamente sino al giudice con minore anzianità di ruolo.
6. **I pignoramenti presso terzi**, già pendenti, continueranno ad essere trattati dai rispettivi Giudici onorari assegnatari degli stessi.
  - a) Ai predetti GOP - dottori Liana Zaccara, Marco Calli e Davide Foppa Vicenzini - potrà delegarsi la fase cautelare dei procedimenti di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi, di opposizione di terzo all'esecuzione, di accertamento dell'obbligo del terzo, introdotti nelle rispettive procedure assegnate.
  - b) Sino alla copertura del posto vacante in sezione, e quindi anche a titolo di supplenza, le procedure di pignoramento presso terzi di nuova iscrizione potranno essere assegnate ai predetti GOP, in maniera automatica e in eguale misura mensile, seguendo il criterio ulteriore dell'anzianità decrescente: dott.ssa Zaccara; dott. Calli; dott. Foppa Vicenzini.
7. **I pignoramenti mobiliari** già pendenti rimangono in capo al dott. Andrea Calli.

Sino alla copertura del posto vacante in sezione, e quindi anche a titolo di supplenza, le nuove procedure mobiliari potranno essere assegnate al dott. Marco Calli, con l'esclusione delle sospensioni cautelari relative alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché delle controversie in fase di distribuzione, che verranno assegnate in eguale misura mensile al dott. Marco Calli e al dott. Davide Foppa Vicenzini.
8. **Le procedure per consegna, per rilascio e di esecuzione degli obblighi di fare** con le relative opposizioni potranno essere ripartite tra tutti i Giudici onorari nella misura sopra esposta in materia di pignoramenti presso terzi. In particolare, sino alla copertura del posto vacante in sezione - e quindi anche a titolo di supplenza - le predette procedure potranno

---

<sup>19</sup> Si tratta di provvedimenti impugnabili ex art. 617 cpc.

essere assegnate ai GOP, in maniera automatica e in eguale misura mensile, seguendo il criterio ulteriore dell'anzianità decrescente: dott.ssa Zaccara; dott. Calli; dott. Foppa Vicenzini.

9. Nelle procedure esecutive immobiliari, nei pignoramenti presso terzi, nei pignoramenti mobiliari e nelle procedure per consegna, per rilascio e di esecuzione degli obblighi di fare, con le relative opposizioni, l'impiego della magistratura onoraria (GOP) - sia per quanto riguarda i procedimenti pendenti che per quanto concerne i procedimenti nuovi - avverrà nel rigoroso rispetto della normazione primaria e secondaria, analiticamente richiamata nel preambolo.

### **RISERVA**

ad un separato provvedimento organizzativo l'implementazione dell'Ufficio per il processo, e delle conseguenti modalità di impiego della Magistratura onoraria, nei termini (31 dicembre 2018) e con le forme disciplinati dalla delibera 18 giugno 2018 (Pratica num. 55/VV/2016) del Consiglio Superiore della Magistratura recante *“Ufficio per il processo oggi: esito del monitoraggio del CSM sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari; ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio”*.

### **DECRETA**

altresì, quanto segue:

- I. Il presente modulo organizzativo è adottato in via sperimentale e per la durata di un anno. Potrà essere confermato a seguito di adeguato monitoraggio (almeno trimestrale) e alla luce dei risultati conseguiti, da valutarsi congiuntamente ai soggetti indicati dall'art. 179-ter disp. att. cpc (Consiglio notarile distrettuale, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).
- II. Il Presidente della IV sezione civile adotterà i provvedimenti organizzativi di propria competenza coesenziali all'implementazione ed al puntuale monitoraggio delle introdotte modifiche.
- III. Trascorsi dodici mesi dal provvedimento di riequilibrio dei carichi di lavoro, e sulla base delle attività di cui al punto precedente, sarà cura del Presidente del Tribunale stilare sintetica relazione nella quale dare conto degli effetti del provvedimento di riorganizzazione, nonché del contributo fornito dai magistrati interessati e dai soggetti indicati dall'art. 179-ter disp. att. cpc.

## **DICHIARA**

la urgenza del presente decreto, che diventerà esecutivo dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

## **DISPONE**

la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- ai presidenti ed ai giudici coordinatori di sezione;
- ai giudici, togati e onorari, in servizio in questo Tribunale;
- al Dirigente amministrativo, sede, per le disposizioni di servizio di propria competenza a supporto della giurisdizione;
- ai Presidenti del Consiglio notarile distrettuale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia;
- al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- al Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, per il prescritto parere.

Brescia, 9 novembre 2018

Il Presidente del Tribunale  
Vittorio Masia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio Masia', written in a cursive style.